



Prot. n

Data

Risposta al foglio del

Numero

OGGETTO: Applicazione articolo 10, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 2020/2220.

Agli Uffici territoriali della Regione Toscana

Alle Organizzazioni Professionali Agricole e
Cooperative

all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali

Al Collegio dei Periti Agrari

Ai Consorzi di tutela dei vini DOP e IGP

e, p.c. ad ARTEA

L O R O S E D I

Si fa riferimento al recente Regolamento (UE) n. 2020/2220, approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio lo scorso 23 dicembre, che modifica in parte il Regolamento (UE) n. 1308/2013, anche con ripercussioni sulla gestione del



potenziale viticolo.

In proposito, si informano i soggetti in indirizzo che, in applicazione del suddetto Regolamento, su richiesta di questo Settore Artea ha provveduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- la validità delle autorizzazioni con scadenza nel corso del 2020 già prorogata di 12 mesi in virtù del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020, è stata prorogata al 31 dicembre 2021;
- la validità delle autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di reimpianto è stata prorogata dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025.

Si coglie inoltre l'occasione per evidenziare quanto segue:

- per quanto riguarda gli obblighi di estirpazione derivanti da autorizzazioni per il reimpianto anticipato, restano in vigore le proroghe previste dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2020/601, recepito dal DM n. 5779 del 22 maggio 2020, e dalla successiva circolare AGEA:
- la scadenza del termine per la conversione dei diritti di reimpianto in autorizzazioni è stata prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 in virtù del regolamento (UE) n. 2020/2220;
- le autorizzazioni per nuovi impianti concesse nel 2018 mantengono, per il momento, la scadenza al 23 luglio 2021, fermo restando che possono, se del caso, usufruire della proroga per stato di calamità naturale riconosciuta dalla Regione Toscana nel corso del 2019. In tal caso la proroga è di 12 mesi e viene concessa su istanza del titolare della autorizzazione;
- i detentori di autorizzazioni per nuovi impianti, concesse nel corso del 2016 e del 2017, e ancora valide nel corso del 2021 per effetto di precedenti proroghe, che non intendono utilizzare dette autorizzazioni, non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 69 della Legge 238/2016 a condizione che rinuncino a dette autorizzazioni, dandone comunicazione all'ufficio territoriale competente entro il 28 febbraio 2021. Detta comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Produzioni agricole , vegetali e
zootecniche. Promozione.
tel. 055-4383747
fax 055-4383150

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. agr. Gennaro Giliberti)

MG